REGOLAMENTO (CEE) N. 3177/81 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1981

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1310/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1399/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi ed organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80(6); che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 10.
(4) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 1.
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1310/80 (programma 1980)	(CEE) n. 1310/80 (programma 1980)
b) assegnazione	(CEE) n. 1311/80	(CEE) n. 1311/80 (riserva generale)
2. Beneficiario	CICR	UNHCR
3. Paese di destinazione	Filippine	Zambia
4. Quantitativo totale della partita	280 t	100 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	belga	francese
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(5)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	una crose rossa di 10 × 10 cm e, in lettere di almeno 1 cm di altezza, la dicitura seguente:	
	«PHL-9 / Skimmed milk powder enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / Action of the International Committee of the Red Cross / For free distribution / Manila»	«Skimmed milk powder enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / Action of UNHCR in Zambia / For Angolan Refugees»
9. Termine di consegna	imbarco il più presto possibile e al più tardi il 30 novembre 1981	
10. Fase e luogo di consegna	porto di sbarco Manila (deposito su banchina o alleggio)	reso destinazione Lusaka
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	Philippines National Red Cross, PO Box 280, Manila D-2803 (6)	UNHCR, PO Box 32542, Lusaka, Zambia (7)
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	trattativa privata	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	—	

Designazione della partita	C	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1400/81	
2. Beneficiario	Indonesia	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	350 t	1 000 t(8)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	tedesco	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	scorte d'intervento	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	entrate all'ammasso dopo il 1° gennaio 1981	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder / Gift of the European Economic Community »	
9. Termine di consegna	consegna nel dicembre 1981	
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario(9)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	23 novembre 1981	

Designazione della partita	E	F
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1400/81	
2. Beneficiario	Nicaragua	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	700 t	700 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	irlandese	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	scorte d'intervento	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	entrate all'ammasso dopo il 1° febbraio 1981	entrate all'ammasso dopo il 1° marzo 1981
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Leche en polvo descremada / Donación de la Comunidad Económica Europea a Nicaragua»	
9. Termine di consegna	consegna nel gennaio 1982	consegna nel febbraio 1982
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (9)(10)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	23 novembre 1981	

Designazione della partita	G
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981)
b) assegnazione	(CEE) n. 1400/81
2. Beneficiario	Giordania
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	1 500 t (11)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	acquisto sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(5)
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed milk powder enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community to the Hashemite Kingdom of Jordan / For free distribution »
9. Termine di consegna	consegna nel gennaio 1982
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (9)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	23 novembre 1981

Designazione della partita	K	L	M
1. Regolamenti del Consiglio applicati :			
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981)		
b) assegnazione	(CEE) n. 1400/81		
2. Beneficiario	India		
3. Paese di destinazione			
4. Quantitativo totale della partita	4 000 t (8)	2 500 t (8)	1 000 t (8)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	tedesco		
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	scorte d'intervento		
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	entrate all'ammasso dopo il 1° luglio 1981		
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed milk powder / Supplied to the Indian Dairy Corporation under food-aid programme of European Economic Community / » seguito da:		
	« Bombay »	« Calcutta »	« Madras »
9. Termine di consegna	consegna nel dicembre 1981		
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (9)		
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)			
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara		
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	23 novembre 1981		

Designazione della partita	N	O	P
1. Regolamenti del Consiglio applicati :			
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981)		
b) assegnazione	(CEE) n. 1400/81		
2. Beneficiario 3. Paese di destinazione	India		
4. Quantitativo totale della partita	3 500 t (8)	1 500 t (8)	1 000 t (8)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	tedesco		
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	scorte d'intervento		
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	entrate all'ammasso dopo il 1° agosto 1981		
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed milk powder / Supplied to the Indian Dairy Corporation under food-aid programme of European Economic Community / » seguito da:		
	« Bombay »	« Calcutta »	« Madras »
9. Termine di consegna	consegna nel gennaio 1982		
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (9)		
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)			
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara		
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	23 novembre 1981		

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Qualora la merce provenga dalle scorte d'intervento, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* edizione C, un bando complementare indicante i magazzini di giacenza.

(3) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Unicamente in caso di consegna «nel porto di sbarco» e «reso destinazione»; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(5) Il tenore di vitamine A del latte scremato in polvere deve essere di 5 000 UI per 100 g al minimo. Il tenore di vitamine D del latte scremato in polvere deve essere di 500 UI per 100 g al minimo. Deve essere garantito che il miscuglio di vitamine incorporate nel latte contiene dieci volte più vitamine A che vitamine D. Le vitamine incorporate nel latte devono essere di qualità farmaceutica e prodotte ai fini del consumo umano. L'indicazione chiaramente visibile della data di fabbricazione del latte scremato in polvere vitaminizzato deve figurare sui sacchi.
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve effettuarsi al massimo un mese prima della data di consegna o dell'imbarco della merce.

(6) L'aggiudicatario trasmette al rappresentante del beneficiario, all'atto della consegna, un certificato sanitario, un certificato d'origine e una fattura commerciale legalizzata dalle autorità consolari del paese destinatario redatti in inglese.

(7) L'aggiudicatario deve inviare due copie dei documenti di spedizione a:
M. Von Arnim
UNHCR
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10.

(8) Ogni offerta deve riguardare unicamente un quantitativo parziale di 500 t, come previsto nel bando di gara complementare pubblicato contemporaneamente al presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* edizione C, nel quale sono altresì precisati i magazzini nei quali il prodotto è immagazzinato.

(9) La fornitura fob risulta effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.

(10) L'aggiudicatario trasmette al rappresentante del beneficiario, all'atto della consegna, un certificato d'origine e un certificato sanitario redatti in spagnolo.

(11) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata nell'ambito di una gara può vertere sul quantitativo parziale di 500 t ovvero su un multiplo di 500 t; vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.